



STATUTO

DEL

COMUNE DI CAGLIARI

Approvato con deliberazione C.C. n. 176 dell'11.12.2000, modificato con deliberazioni C.C. n. 83 del 20.11.2001, n. 15 del 7.2.2006 e n. 34 del 3.6.2009.

Approvato con deliberazione C.C. n. 176 dell'11 dicembre 2000, annullata parzialmente dal CE.RE.CO. nella seduta del 31 gennaio 2001, atto prot. n. 4452/005/2001.

Entrato in vigore l'11 marzo 2001.

Pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 15 del 30 aprile 2001.

Modificato art. 17 con deliberazione C.C. n. 83 del 20 novembre 2001, approvato dal CO.RE.CO. provv. 004602 dell'11 gennaio 2002.

Pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 4 del 5 febbraio 2002 e ripubblicato all'Albo Pretorio dal 24/01/2002 al 23/02/2002.

Modificato Titolo VI – Decentramento con deliberazione C.C. n. 15 del 7 febbraio 2006.

Pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 10 del 5 aprile 2006.

Modificato art. 16 e cassati artt. 17 e 18 con deliberazione C.C. n. 34 del 3 giugno 2009.

Pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 24, parte terza, del 14 agosto 2009.

PREAMBOLO

La comunità di Cagliari è erede ed interprete di una tradizione millenaria di donne e di uomini che hanno costruito, con una molteplicità di rapporti interni ed esterni, un Comune capace di scrivere, in momenti decisivi per la Sardegna, pagine alte della storia del popolo sardo. La comunità cagliaritana si riconosce nella più vasta comunità dell'isola, di cui la Costituzione repubblicana ha riconosciuto le specificità etniche, storiche e culturali, attraverso forme speciali di autonomia. Il Comune di Cagliari impronta la propria azione alla sua specifica tradizione, arricchita dei valori della pace e della non violenza, aperta ai nuovi orizzonti di promozione della unità europea, di una società pluri-etnica e di cooperazione tra i popoli che si affacciano sul Mediterraneo.

Il Comune di Cagliari, nell'auspicio di configurarsi come città metropolitana, al fine di promuovere lo sviluppo della comunità locale, garantire l'esercizio dei diritti individuali e collettivi e tutelare la vita e la dignità della persona, si dà il presente Statuto come norma fondamentale del proprio ordinamento.

TITOLO I

Principi Istituzionali

Art. 1

Il Comune di Cagliari

1. Nell'ambito dei principi enunciati nella Costituzione della Repubblica Italiana ed in armonia con le sue leggi, il Comune è Ente territoriale dotato di autonomia politica, normativa, amministrativa e finanziaria.
2. Il Comune di Cagliari, consapevole del proprio ruolo di capitale della Sardegna, delle proprie specificità storiche, culturali, economiche, sociali ed ambientali, impronta la sua azione al rispetto dei diritti dell'uomo e ai principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza distinzione di razza, provenienza geografica, lingua e religione, nel riconoscimento e nella valorizzazione delle differenze.
3. Il Comune garantisce ogni forma di partecipazione alla vita politica, sociale, economica e culturale, valorizza le libere aggregazioni sociali attraverso cui si esprimono le personalità umane, promuove, azioni positive per favorire pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 2

Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Cagliari, decorato con medaglia d'oro al valore militare, ha la sede nel Palazzo Civico di via Roma n.145 e lo stemma determinato nelle sue caratteristiche dal diploma di concessione emanato dal Re Carlo Emanuele III in data 17 maggio 1766, così blasonato:
“Inquartato: nel primo e nel quarto alla croce di Savoia, nel secondo e nel terzo d'argento, al castello al naturale, aperto e fenestrato, torricellato di tre pezzi, quello mediano più alto, fondato su uno scoglio uscente dal mar, il tutto al naturale. Lo scudo ornato di palme, sostenuto da due tritoni e cimato da corona marchionale”. Il Gonfalone è partito in colori rosso e blu, caricato dello stemma della città.
2. L'uso del Gonfalone è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 3
Bandiere

1. Nella sede comunale si espongono le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, nel rispetto delle leggi italiane.
2. Tutte le bandiere sono esposte contemporaneamente, ogni qualvolta la legge ne preveda l'esposizione di una.

Art. 4
Toponomastica

1. Il Comune conserva o ripristina la toponomastica originaria dei luoghi quale risulta dalla tradizione scritta ed orale.
2. La Giunta Comunale determina la denominazione da adottarsi secondo i criteri e le modalità previste dall'apposito regolamento.

Art. 5
Cittadinanza onoraria

1. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiane e straniere, con mozione motivata, presentata da almeno un quarto e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 6
Gemellaggio

1. Il Comune di Cagliari può gemellarsi con altre città italiane o straniere alle quali la legano particolari rapporti culturali, sociali, economici e geografici con delibera motivata del Consiglio Comunale.

Art. 7
Rapporti con Enti ed Istituzioni - Città metropolitana

1. Il Comune di Cagliari promuove e favorisce il processo di integrazione istituzionale, economica e sociale della Città metropolitana nel quadro di un nuovo sistema delle autonomie in Sardegna.

2. Il Comune sviluppa altresì la collaborazione con gli altri Enti locali e con le Istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali, per il perseguimento di interessi comuni.
3. Il Comune attua una redistribuzione di funzioni, poteri e risorse nell'ambito del Decentramento.

Art. 8

Funzioni del Comune

1. Il Comune di Cagliari è l'Ente che rappresenta la comunità cagliaritana; concorre, insieme con lo Stato e la Regione, al disciplinare l'attività economica pubblica e privata, per superare gli squilibri socio-economici della comunità.
2. Il Comune al fine di favorire il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini:
 - a) opera affinché siano assicurati a tutti i cittadini, con particolare riguardo a quelli compresi nelle categorie più deboli, i servizi, ivi inclusi quelli inerenti all'istruzione, alla cultura, alla salute ed alla sicurezza sociale, ai trasporti, alle attività sportive, al turismo e allo spettacolo;
 - b) promuove ed attua un organico assetto del territorio, pianificando la localizzazione degli insediamenti umani, sociali e produttivi;
 - c) concorre alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente e del paesaggio, per una progressiva crescita della qualità della vita;
 - d) adotta, in collaborazione con gli Enti statali e regionali preposti, le misure necessarie alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e naturalistico.
 - e) Valorizza la cultura locale, con particolare riferimento alla lingua, al costume e alle tradizioni;
 - f) Agevola le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.
3. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, adotta provvedimenti idonei a rendere l'organizzazione della città e dei suoi servizi meglio rispondente alle esigenze di tutti i cittadini.

Art. 9

Funzioni di Programmazione

1. Il Comune assume la programmazione come metodo ordinario della propria azione e svolge la sua attività in armonia con la programmazione statale, regionale e provinciale; partecipa, nei modi ed entro i limiti stabiliti dalla legge, alle diverse fasi della programmazione a tutti i livelli.

2. Gli obiettivi e gli indirizzi di programmazione del Comune sono definiti nella relazione previsionale e programmatica, nella quale sono contenuti, in allegati esplicativi, tutti gli interventi specifici presentati dalle singole Circoscrizioni.
3. La relazione, unitamente al bilancio previsionale, è inviata alle Circoscrizioni per il prescritto parere. Lo stesso documento previsionale è sottoposto alla consultazione delle forze sociali, economiche, culturali e del volontariato, secondo le modalità fissate dal regolamento.
4. I pareri e le proposte espressi dagli organi di cui sopra sono allegati alla relazione.

Art.10

Ricerca scientifica

1. Il Comune considera l'Università come la sede primaria della promozione ed elaborazione della ricerca scientifica.
2. Il Comune stipula accordi attraverso protocolli d'intesa con le Università e con gli altri Enti di ricerca, nel rispetto della normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale.

Art. 11

Pari opportunità

1. L'Azione Amministrativa del Comune di Cagliari è svolta assicurando e garantendo condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. A tal fine è istituita la Commissione pari opportunità disciplinata al successivo art. 22.